

oice

Associazione delle organizzazioni di ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

CODICE ETICO E DEONTOLOGICO

Roma, 15 febbraio 2018

PREMESSA

OICE adotta il Codice etico e dei valori associativi approvato dall'Assemblea straordinaria di Confindustria del 19 giugno 2014 nonché le due Direttive di carattere etico e valoriale approvate dalla Giunta confederale del 10 settembre 1992 e del 28 gennaio 2010 aventi ad oggetto l'una la disciplina delle sanzioni per gli imprenditori con cariche in ipotesi di reati contro la P.A., l'ordine economico e di tipo malavitoso, l'altra una normativa diretta alle Associazioni del Mezzogiorno volta a sanzionare ogni tipo di comportamento legato a infiltrazioni malavitose di stampo mafioso, ed impegna i propri soci alla loro osservanza.

Il presente Codice etico e deontologico intende integrare e specificare le disposizioni contenute nei predetti documenti, ad esso allegati come parti integranti dello stesso, e contribuire al processo di sviluppo dell'economia nazionale nell'ottica di coniugare la libera iniziativa economica alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato, rafforzando e consolidando l'impegno profuso dall'OICE nella tutela della libertà di Impresa al fine di garantire la massima trasparenza e legalità nel settore dei servizi di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.

Le norme del Codice si pongono anche lo scopo di preservare e accrescere la reputazione e il decoro degli Associati nei confronti della collettività, dello Stato, dell'opinione pubblica ed in generale di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti con la categoria che OICE rappresenta. Il tutto nel presupposto che l'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto, ma si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard comportamentali.

Il Codice sancisce quindi l'impegno etico e il conseguente obbligo giuridico degli Associati e dei vertici esterni dell'OICE all'osservanza delle leggi vigenti, nonché la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme operative, affinché non vengano posti in essere atti e comportamenti idonei a pregiudicare i principi ispiratori del presente Codice ovvero azioni tali da compromettere e/o danneggiare l'immagine e il nome dell'OICE e dei singoli Associati, al fine di preservare e accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta. In via generale l'OICE afferma con estrema forza e chiarezza l'incompatibilità di ogni comportamento direttamente o indirettamente collegabile a fenomeni corruttivi in quanto estranei alle norme del presente Codice e alla normativa confederale, nonché dei codici etici di EFCA e di FIDIC.

L'attività degli Associati OICE è - inevitabilmente - caratterizzata da frequenti contatti con il mondo della Pubblica Amministrazione e, pertanto, è esposta al fenomeno corruttivo sia sotto il profilo dell'abuso di funzioni da parte del pubblico ufficiale, sia nel caso in cui il soggetto privato prometta denaro o altre utilità al funzionario pubblico per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il Codice, coerentemente all'azione condotta da Confindustria, intende colpire con idonee sanzioni ogni comportamento illecito sotto il profilo etico e deontologico, attraverso procedure di individuazione e allontanamento di Associati coinvolti in reati di particolare rilevanza e sensibilità quindi sono quelle concernenti l'ordine economico, la concorrenza, la proprietà e il possesso, nonché ogni altro reato connesso alle organizzazioni criminali, tutte fattispecie che minano alla radice le corrette dinamiche di mercato e, quindi, la libera e sana concorrenza.

PARTE PRIMA
Norme di condotta etica

TITOLO I
Norme di carattere generale

Articolo 1
(Fondamentali requisiti di moralità)

1. Gli Associati, i soggetti che rivestono incarichi associativi e che rappresentano l'OICE in organismi esterni (di qui in avanti le Componenti del Sistema Associativo) si impegnano ad accettare e a fare propri i valori fondamentali e fondanti la vita associativa di cui al presente Codice ed al suo allegato, e a tradurli in una prassi con essi coerente.
2. Conseguentemente tutte le Componenti del Sistema Associativo prendono visione e accettano il presente Codice, impegnandosi a collaborare al fine di garantirne l'effettiva attuazione, nel presupposto che ogni singolo comportamento non eticamente corretto danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema Associativo presso la pubblica opinione, il Legislatore e la Pubblica Amministrazione.

Articolo 2
(Tutela della concorrenza)

Le Componenti del Sistema Associativo tutelano la libera concorrenza tra le Imprese, riconoscendo che una concorrenza corretta, libera e leale costituisce un fattore decisivo di crescita e di costante miglioramento.

Articolo 3
(Diffusione, promozione e aggiornamento del Codice etico e deontologico)

1. L'OICE provvede alla capillare informativa sulle disposizioni e sull'applicazione del presente Codice, raccomandandone l'osservanza e in particolare:
 - a. diffonde il Codice e incentiva gli Associati a improntare i propri comportamenti ai suoi contenuti;
 - b. provvede agli eventuali futuri aggiornamenti e all'implementazione delle disposizioni del Codice, in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifestino.
2. Il Codice è altresì pubblicato, con adeguato rilievo, nel Sito dell'Associazione.

Articolo 4
(Organo di garanzia)

1. Organo di garanzia del Codice è il Collegio dei Probiviri che svolge le funzioni previste dallo Statuto associativo.

TITOLO II

Norme di condotta per le diverse categorie di destinatari

Articolo 5 (Rapporti con i soggetti esterni)

1. Tutte le Componenti del Sistema Associativo, mediante il presente Codice, mirano ad instaurare un rapporto improntato ai principi ivi enunciati con tutte le categorie di soggetti, Associazioni e Istituzioni a vario titolo coinvolte nelle attività associative e qualificabili quali soggetti “portatori di interessi” nei confronti di un’iniziativa economica.
2. Le Componenti del Sistema Associativo devono, altresì, mantenere comportamenti ispirati a correttezza ed integrità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti, Istituzioni, Partiti Politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati.
3. Le Organizzazioni di ingegneria, di architettura e consulenza tecnico-economica, all’atto della richiesta di adesione all’OICE, oltre a presentare tutta la documentazione già prevista sono tenute a sottoscrivere un modulo che consenta al Collegio dei Probiviri di verificare e controllare il mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell’Associato e dei suoi legali rappresentanti e/o direttori tecnici, nonché ogni altro elemento teso alla conoscenza, da parte dell’OICE, dell’assetto proprietario dell’Organizzazione che richiede l’adesione all’Associazione.

Articolo 6 (Indipendenza di giudizio di ogni Componente del Sistema Associativo)

1. Ogni Componente del Sistema Associativo, esprimendo le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie del dibattito interno, è tenuto a partecipare alla vita associativa rispettando le direttive che l’Organizzazione di appartenenza fornisce nelle diverse materie.
2. Il contributo fornito dal singolo Componente del Sistema Associativo alle scelte dell’OICE deve essere reso in piena integrità e autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l’interesse dell’intera categoria.

Articolo 7 (Conflitto di interessi e obbligo di informazione)

1. Le Componenti del Sistema Associativo devono instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno nel Sistema, escludendo la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali.
2. Le Componenti del Sistema Associativo sono tenute ad informare tempestivamente l’OICE di ogni situazione atta a modificare il proprio rapporto con l’Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Articolo 8
(Obblighi delle Componenti del Sistema Associativo)

1. Le Componenti del Sistema Associativo si impegnano ad assicurare, in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato come indicati nel Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
2. Al fine di rendere effettiva l'attuazione del presente Codice, le Componenti del Sistema Associativo sono tenute ad applicare compiutamente le leggi, i contratti di lavoro, assicurando condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità e delle pari opportunità, nonché prive di ogni forma di discriminazione e favorendone la crescita professionale.
3. Le Componenti del Sistema Associativo considerano la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante, assicurando nella gestione ambientale prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Articolo 9
(Obblighi dei soggetti eletti o nominati ai vertici associativi)

1. Costituisce condizione necessaria, ai fini dell'elezione, la verifica della piena rispondenza dei candidati e della struttura di appartenenza a una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti come definiti e individuati nel presente Codice e nella normativa confederale. L'accettazione della carica comporta *ipso jure* l'adesione personale dell'eletto al Codice nonché la sua soggezione alla potestà sanzionatoria e di controllo del Collegio dei Probiviri.
2. Gli eletti o nominati ai vertici associativi (di seguito "Eletti") si impegnano, inoltre, verso gli Associati e verso terzi ad assumere gli incarichi, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti.
3. Nel corso dell'incarico, gli Eletti sono tenuti ai seguenti doveri:
 - ispirare il proprio comportamento ai principi di autonomia, indipendenza, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti di tutte le Componenti del Sistema Associativo e delle Istituzioni;
 - rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza ai vertici associativi possa essere dannosa all'immagine della categoria e dell'Organizzazione di appartenenza. Tale obbligo scaturisce anche da fatti imputabili a soggetti appartenenti alla propria struttura, quali legali rappresentanti, soci e direttori tecnici;
 - fare un uso strettamente riservato delle informazioni apprese in virtù dell'espletamento del mandato;

- fornire le corrette informazioni volte alla definizione delle attività legislative ed amministrative, mantenendo con le forze politiche un comportamento ispirato a indipendenza e autonomia;
- trattare gli Associati con uguale dignità, a prescindere dalle loro dimensioni e dai settori di appartenenza;
- seguire le direttive delle Componenti del Sistema Associativo di cui sono espressione e contribuire al dibattito nelle sedi proprie, mantenendo l'unità del Sistema Associativo verso il mondo esterno.

Articolo 10
(Obblighi dei rappresentanti esterni)

1. I rappresentanti esterni dell'OICE sono tenuti a svolgere il proprio mandato senza alcun intento remunerativo, nell'interesse dell'Associazione e degli Associati e nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'OICE.
2. I rappresentanti esterni si impegnano ad un'informativa costante sullo svolgimento del loro mandato e ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente in cui si è designati.
- ~~3.~~ I rappresentanti esterni sono altresì tenuti a rimettere il loro mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza in carica possa essere dannosa all'immagine dell'OICE e ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o, comunque, su richiesta dell'Associazione-

TITOLO III
Disciplina per i vertici associativi e per i rappresentanti esterni

Articolo 11
(Doveri di dignità e decoro - Cause ostative e obbligo di comunicazione)

1. Al fine di rendere effettiva l'applicazione dei principi di cui al presente Codice, è preclusa la possibilità di ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna ai soggetti che si siano resi colpevoli di gravi condotte.
2. Ai fini conoscitivi, per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1, per quelli che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 32 quater c.p., nonché per gravi reati dolosi di natura ambientale e di lavoro, i soci che ricoprono cariche nei Vertici Associativi, negli Organi di Garanzia e come i Rappresentanti Esterni sono tenuti a comunicare al Collegio dei Probiviri: le misure cautelari, le misure di prevenzione, le condanne penali, anche se non definitive ivi compresi i decreti penali di condanna, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e le misure cautelari disposte nei propri confronti.

3. La violazione dell'obbligo di comunicazione comporta la sanzione della censura da parte dei Probiviri e, nel caso di reiterata condotta omissiva, l'irrogazione, previo contraddittorio, della sanzione della sospensione, salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dal successivo articolo.

Articolo 12 (Sanzioni applicabili)

Le sanzioni derivanti dalla violazione del presente Codice sono quelle contenute nello Statuto di OICE.

Articolo 13 (Misure cautelari e di prevenzione)

1. Nelle ipotesi di applicazione delle misure cautelari¹ per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1 a carico di uno dei Vertici Associativi, degli Organi di Garanzia e dei soggetti dotati di potere di rappresentanza esterna, il Collegio dei Probiviri, sentito l'interessato e valutate tutte le circostanze soggettive e/o oggettive, procede ad una valutazione dei fatti e, nei casi più gravi, può applicare la sospensione dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito.
2. L'applicazione di una misura di prevenzione² in capo ai soggetti di cui agli articoli precedenti comporta in ogni caso la sanzione della sospensione, salvo che il Collegio dei Probiviri, sentito l'interessato, dispongano l'adozione di ulteriori sanzioni.

¹ Le misure cautelari personali coercitive (generalmente identificate anche con la locuzione custodia cautelare) sono delle disposizioni la cui applicazione comporta una limitazione o privazione della libertà personale (arresto, custodia cautelare in carcere, ecc.).

Le misure cautelari personali interdittive sono provvedimenti adottati dal giudice penale, che limitano temporaneamente l'esercizio di determinate facoltà o diritti, in tutto o in parte. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, tali misure possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287 c.p.p.). In particolare si segnalano in primo luogo la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o pubblico servizio - art. 289 c.p.p.) il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. Qualora si proceda per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 (regole generali per l'interrogatorio) e 65 (interrogatorio nel merito). La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. In secondo luogo un'altra misura cautelare interdittiva è costituita dal divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (il provvedimento dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ex art. 290 c.p.p.): il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività ad esso inerenti. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1.

² Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi. Usualmente tali misure sono nate per la prevenzione dei fenomeni malavitosi (Codice antimafia). Vengono, quindi, applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, onde la denominazione di misure *ante delictum* o *praeter delictum*.

Articolo 14
(Rinvio a giudizio)

1. Per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1, o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 32 quater c.p., qualora il Collegio dei Probiviri acquisisca, in qualunque modo anche su indicazione di persona informata dei fatti e che li segnali personalmente, notizia del rinvio a giudizio di uno dei Vertici Associativi, degli Organi di Garanzia e dei soggetti dotati di potere di rappresentanza esterna, sentito l'interessato e tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento giudiziale, procede alla sospensione temporanea dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito.
2. Qualora un Probiviro sia rinviato a giudizio per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 32 quater c.p., gli altri Probiviri provvedono alla sospensione e valutano in merito alla sussistenza dei presupposti di decadenza dalla carica ricoperta.

Articolo 15
(Decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico all'interno di OICE)

1. Il Collegio dei Probiviri deve comunque disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito nel caso di sentenza di condanna penale, anche se non definitiva, per uno qualsiasi dei reati previsti nell'Allegato 1.
2. Il Collegio dei Probiviri deve disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito anche nel caso di sentenza confermativa di condanna di primo grado per i reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex articolo 32 quater c.p..

Articolo 16
(Termini)

In ordine alle ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o di reato diverso ma che comporti l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ex articolo 32 quater c.p., il Collegio dei Probiviri è tenuto ad adottare i provvedimenti entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 2 del presente Codice.

Articolo 17
(Comunicazione al Collegio dei Probiviri)

1. Gli Associati sono tenuti a comunicare al Collegio dei Probiviri i provvedimenti menzionati agli articoli 13, 14 e 15 emessi nei confronti dei soggetti che abbiano la rappresentanza legale, l'amministrazione e la direzione tecnica dell'organizzazione di ingegneria, di

architettura e di consulenza tecnico-economica associata ad OICE di seguito "Soggetti ai Vertici dell'Impresa".

2. Al fine di consentire la verifica e il controllo sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'Impresa associata e dei suoi legali rappresentanti, può essere sanzionato con la sospensione dall'elettorato attivo e passivo il mancato riscontro dell'Associato alle richieste del Collegio dei Probiviri di provvedere a rendere apposita dichiarazione in merito all'esistenza di provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo connessi a fatti riportati dalla stampa o da altro mezzo di comunicazione.

Articolo 18 (Censura)

Sono censurabili tutti i comportamenti contrari ai principi sanciti nel presente Codice.

Articolo 19 (Sostituzione dei vertici dell'Organizzazione associata)

1. L'Associato deve provvedere immediatamente alla sostituzione dei "Soggetti ai Vertici dell'Impresa" nel caso in cui uno di essi, in relazione ai reati di cui all'Allegato 1, sia condannato con sentenza di condanna penale anche se non definitiva.
2. L'Associato deve provvedere immediatamente alla sostituzione del soggetto ai vertici dell'Impresa destinatario di sentenza di condanna penale definitiva per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex articolo 32 quater c.p..
3. Qualora l'Associato non provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Collegio dei Probiviri può richiedere la sostituzione dei Vertici dell'Impresa, censurandone l'operato. Qualora l'Associato non provveda alla sostituzione neanche a seguito della richiesta di cui sopra, il Collegio dei Probiviri sospende dall'elettorato attivo e passivo l'Associato fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 20 (Misure di prevenzione)

1. Nel caso di applicazione di una misura di prevenzione antimafia, oltre a quanto disposto dalla Delibera confederale approvata il 28 gennaio 2010, l'Associato dovrà immediatamente sostituire i soggetti interessati dalla misura di prevenzione.
2. Qualora l'Associato non provveda ai sensi del comma precedente, il Collegio dei Probiviri può richiedere all'Associato la sostituzione dei Vertici dell'Impresa destinatari della misura di prevenzione antimafia, censurandone l'operato. Qualora neanche a seguito della richiesta di cui sopra l'Associato provveda alla sostituzione, il Collegio dei Probiviri lo

sospende dall'elettorato attivo e passivo fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 21
(Espulsione dell'Associato dall'OICE)

Il Consiglio Generale, previo parere del Collegio dei Probiviri, può, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza del rapporto associativo, disporre l'espulsione dall'OICE dell'Associato e la decadenza del rapporto associativo qualora i soggetti ai vertici dell'Impresa siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti nell'Allegato 1 e, laddove l'Associato, sollecitato dal Collegio dei Probiviri, non abbia provveduto alla sostituzione dei vertici.

Articolo 22
(Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e comunicazione all'OICE)

1. Costituiscono comportamenti dovuti per gli Associati la denuncia all'Autorità giudiziaria o la comunicazione all'OICE di aver subito:
 - a. un'estorsione o altro delitto che direttamente o indirettamente abbia limitato la propria attività economica a vantaggio di Imprese e/o persone riconducibili ad organizzazioni criminali;
 - b. un tentativo di concussione.
2. L'omessa denuncia risultante da provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria comporta la sanzione della sospensione dall'elettorato attivo e passivo fino alla sostituzione dei soggetti ai vertici dell'impresa responsabili dell'omessa denuncia o comunicazione.
3. La reiterata omissione di denuncia per i fatti di cui sopra potrà comportare l'espulsione dall'Impresa.
4. Le Organizzazioni aderenti possono costituirsi parte civile nei processi che vedano le Imprese associate parte lesa o imputata nei reati di cui al comma 1 del presente articolo.

PARTE SECONDA
Norme deontologiche nello svolgimento della prestazione
di servizi di ingegneria, di architettura
e di consulenza tecnico-economica

Articolo 23
(Dichiarazione d'impegno)

Gli Associati, nel momento in cui entrano a fare parte dell'OICE, s'impegnano a rispettare ed a far rispettare dai propri responsabili, dipendenti e collaboratori le norme di comportamento professionale stabilite nel presente Codice.

Articolo 24
(Norme sullo svolgimento delle prestazioni)

1. Gli Associati possono accettare esclusivamente incarichi per i quali dispongono della competenza e dell'organizzazione necessarie.
2. Gli Associati devono assolvere ogni incarico loro affidato con imparzialità e nell'interesse del committente, oltre che nel rispetto della Legge.
3. Per l'incarico affidato non possono accettare altro compenso che quello convenuto con il committente né, a sua insaputa, alcun vantaggio diretto o indiretto da parte di terzi, chiunque essi siano.
4. Gli Associati devono svolgere i loro incarichi con professionalità, competenza, cura e diligenza, improntare la loro attività al rispetto dei principi di integrità morale, di sostenibilità e qualità e rispondono delle loro negligenze e dei loro errori in questo ambito.
5. Gli Associati sono tenuti alla riservatezza e non possono, senza autorizzazione del committente, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni. Essi inoltre non possono usare in modo da pregiudicare i loro committenti le notizie loro fornite nonché i risultati di esami, prove e ricerche effettuati per svolgere gli incarichi ricevuti.

Articolo 25
(Disposizioni legali o contrattuali sulla protezione di tecniche o procedimenti nuovi)

Gli Associati hanno facoltà di proteggere, mediante brevetto o altre disposizioni legali o contrattuali, nuove tecniche o procedimenti messi a punto nel corso della loro attività oppure venduti, concessi in licenza o dietro versamento di commissioni. Possono partecipare allo sfruttamento di tali brevetti come inventori o come consulenti.

Articolo 26
(Doveri verso i committenti)

1. Gli Associati sono tenuti a definire o a far definire in modo quanto più possibile chiaro, preciso e completo, i loro incarichi ed il sistema di conteggio dei corrispettivi delle prestazioni da svolgere. Non possono accettare onorari che siano, in eccesso o in difetto, sproporzionati alla reale portata e consistenza dell'incarico assunto.
2. Gli Associati, all'insaputa del committente, non possono affidare a loro volta a terzi l'esecuzione di incarichi che sono stati loro assegnati e conservano in ogni caso, nei riguardi del committente, salvo accordo scritto di quest'ultimo, la piena responsabilità dell'incarico ricevuto.
3. Nello svolgimento del loro incarico gli Associati non possono applicare uno o più brevetti o procedimenti tecnici di cui sono stati detentori senza averne dato debito preavviso al committente ed averne ottenuto il consenso scritto, nel qual caso possono pretendere in aggiunta agli onorari convenuti, il riconoscimento dei diritti di sfruttamento loro spettanti.
4. Per ogni incarico loro affidato, gli Associati sono tenuti alla massima imparzialità e quindi devono far conoscere al committente i collegamenti ed i rapporti diretti o indiretti che intercorrono fra loro e i costruttori, i fornitori e le imprese, quando la natura di tali rapporti possa far insorgere il sospetto di parzialità del giudizio professionale nell'ambito dell'incarico specifico.

Articolo 27
(Doveri verso la collettività)

1. Gli Associati sono tenuti a rispettare e ad applicare correttamente leggi, norme e regolamenti tecnici vigenti nei settori di loro pertinenza. Non possono accettare contratti o istruzioni contrari ad essi, ma devono invece ottenere dal committente le modifiche necessarie, o altrimenti rinunciare all'incarico o al suo proseguimento.
2. Gli Associati devono tener sempre presenti le esigenze imposte dall'interesse generale e applicare nella loro attività soluzioni che siano compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile. Qualora ritengano che l'incarico loro affidato o le istruzioni loro impartite siano contrari ai suddetti interessi, lo faranno osservare al committente sforzandosi di ottenere le modifiche occorrenti o, eventualmente, dovranno rinunciare all'incarico.
3. Gli Associati devono rispettare la dignità umana e professionale dei loro dipendenti e collaboratori, nonché delle varie persone fisiche e giuridiche con cui sono in rapporto.

Articolo 28
(Doveri verso i costruttori, i fornitori e gli imprenditori)

Pur difendendo gli interessi dei loro committenti, gli Associati devono agire con imparzialità ed equanimità nei confronti dei costruttori, dei fornitori e degli imprenditori.

Articolo 29
(Doveri verso la categoria professionale)

1. Ogni Associato è tenuto ad agire con lealtà e correttezza nei confronti delle altre organizzazioni e consulenti, e di conseguenza deve astenersi da ogni manovra o affermazione che possa a loro nuocere o costituire atto di concorrenza sleale, anche nell'ambito dei rapporti interni con soggetti ad esso raggruppati temporaneamente o consorziati.
2. Gli Associati debbono astenersi da passi o azioni tendenti a provocare il trasferimento al proprio servizio di personale e consulenti di altre organizzazioni.
3. Ove un Associato riceva incarico di esprimere il proprio parere professionale in merito alle prestazioni di un altro Associato, è tenuto all'obiettività più assoluta, astenendosi da qualsiasi commento denigratorio.
4. L'Associato non può accettare di sostituire in tutto o in parte un'altra organizzazione (o consulente) nello svolgimento di un qualsiasi incarico, se non dopo ricezione di assenso scritto di questa, oppure soltanto dopo essere stato informato per scritto dal committente che l'altra organizzazione (o consulente) è già stata definitivamente esonerata dall'incarico; in quest'ultimo caso, esso dovrà avvertire per scritto l'organizzazione (o il consulente) esonerata che assume l'incarico in questione.
5. Gli Associati si astengono tassativamente dal ricorrere, per ottenere degli incarichi, a mezzi incompatibili con la loro dignità e quella della loro categoria professionale, ed in particolar modo:
 - non pubblicano testi od annunci pubblicitari denigratori per altre organizzazioni o consulenti;
 - non concedono a terzi rimesse e commissioni o vantaggi di alcun genere al fine di ottenere nuovi incarichi o di assicurarsi nuovi committenti.

ALLEGATO 1

CAPO A)

Reati contro la Pubblica Amministrazione e l'amministrazione della giustizia

- 1) Peculato (art. 314 c.p.)
- 2) Concussione (art. 317 c.p.)
- 3) Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- 4) Corruzione:
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Corruzione (propria del pubblico ufficiale), limitatamente all'ipotesi aggravata (art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale aggravata (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (322 c.p.)
- 5) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europea e di funzionari della Comunità europea di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- 6) Traffico di influenza (art. 346-bis c.p.)
- 7) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- 8) Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente (art. 353-bis c.p.)

CAPO B)

Reati contro l'ordine economico, la concorrenza, la proprietà e il possesso

Delitti contro il patrimonio

- 1) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- 2) Usura (art. 644 c.p.)
- 3) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- 4) Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Reati fallimentari previsti e puniti dal R.D. 267/1942

- 1) Bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 c.p.)

CAPO C)

Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di organizzazioni di tipo malavitoso o aventi scopo di eversione dell'ordine democratico

- 1) Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (art. 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività

dell'Impresa di cui il soggetto è titolare, direttore tecnico, rappresentante legale o comunque legato alla titolarità o all'amministrazione dell'Impresa.